



COMUNE DI CIVENNA

PROVINCIA DI COMO

Codice ente	COPIA
10560	
DELIBERAZIONE N. 14 del 31.05.2012	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COLZANI ANGELO	SINDACO	P
TAGLIABUE AURELIO	CONSIGLIERE	P
BACCALINI GABRIELLA	CONSIGLIERE	P
COMINI GIOVANNI MARIO	CONSIGLIERE	P
GANDOLA ELEONORA	CONSIGLIERE	P
SEPRIANO GIORGIO	CONSIGLIERE	P
GILARDONI MATTEO	CONSIGLIERE	A
CERMENATI WALTER	CONSIGLIERE	P
FABRIZIO GILARDONI	CONSIGLIERE	P
CAVALLE' PAOLA	CONSIGLIERE	P
CHIESA GABRIELE	CONSIGLIERE	P
GALLI LUCA	CONSIGLIERE	P
COLOMBO MARCO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Locatelli Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Colzani Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 31.05.2012

Agli atti del Consiglio Comunale è stata depositata nei termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012 convertito in legge n. 44 del 26.04.2012;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le aliquote IMU fissate dalla legge possono essere variate con delibera consiliare;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22.12.2011 n. 214, sono state previste le aliquote basi con possibilità per i comuni di modificarle, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 %
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %
riduzione sino allo 0,1 per cento
4. POSSIBILITA' DI RIDURRE L' ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%
Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
5. POSSIBILITA' DI RIDURRE L' ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38%
Nel caso di fabbricati costruiti e destinati all'impresa

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote d'imposta per l'esercizio 2012, determinate nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del d.l. n. 201/2011:

- | | |
|--|-------------|
| - aliquota abitazione principale | 4 per mille |
| - aliquota di base (abitazione secondaria) | 8 per mille |

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

RITENUTO, invece, di non dover procedere alle riduzioni previste facoltativamente dall'art. 13, commi 9 e 9 bis, del d.l. n. 201/2011 rispettivamente per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011 "la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

Visto i pareri favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario;

DELIBERA

1. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dell'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: " L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio

nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015" e pertanto di inserire nel Bilancio di Previsione anno 2012 e nel Bilancio pluriennale 2012 – 2014, l'Imposta Municipale Propria;

2. Di approvare, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

- | | |
|--|-------------|
| - aliquota abitazione principale | 4 per mille |
| - aliquota di base (abitazione secondaria) | 8 per mille |

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione."

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la soprariportata proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dalla vigente normativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n.8 consiglieri votanti, essendo 12 i presenti di cui 4 astenuti (Cavallè, Chiesa, Galli e Colombo)

DELIBERA

1. Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto;

Visto l'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n.8 consiglieri votanti, essendo 12 i presenti di cui 4 astenuti (Cavallè, Chiesa, Galli e Colombo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Colzani Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Locatelli Dott. Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Registro delle Pubblicazioni

N° pubb.ne 186/2012

Certifico io sottoscritto che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
16 GIU 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile
Raineri Barbara

Raineri Barbara

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Civenna,

Il Responsabile Amministrativo/Finanziario
Ratti Nadia



Ratti Nadia

PARERE ART. 49 DEL DLGS 267/2000

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del DLGS 267/2000.

Civenna, 31.05.2012

Il Responsabile Amministrativo/Finanziario
F.to Ratti Nadia

Ratti Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione :

è dichiarata immediatamente eseguibile

diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.